REGOLAMENTO (CEE) N. 691/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1215/81 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2511/80 concernente talune misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne 1980/1981 e 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2511/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, concernente talune misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne 1980/1981 e 1981/1982 [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1215/81 della Commissione, del 6 maggio 1981 [2], prevede che il programma di misure previste per incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino va effettuato durante un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data della conclusione dei relativi contratti; che può risultare eccezionalmente difficile rispettare il termine inizialmente previsto, e ciò per ragioni non imputabili al contraente; che occorre quindi prevedere la possibilità di prorogare detto termine, a determinate condizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1215/81, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, tale termine d'esecuzione non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta alla Commissione, comprovante l'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 dell'1. 10. 1980, pag. 61.
[2] GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 20.